



ASSOLOMBARDA

Il contratto di compravendita internazionale e gli Incoterms

Speaker

Avvocato Andrea Leoni

12 giugno 2020

Il contratto di vendita internazionale è un negozio giuridico in forza del quale il venditore è obbligato a consegnare i beni, a trasferirne la proprietà (ed eventualmente a consegnarne tutti i documenti relativi ad essi) mentre il compratore è obbligato a pagarne il prezzo e a prendere in consegna i beni

Un contratto può definirsi come internazionale soltanto se le sedi d'affari (*places of business*) delle parti si trovino in Stati diversi mentre non è richiesto che sussista un elemento oggettivo di internazionalità quale ad esempio che offerta e accettazione siano state rese in Stati diversi ovvero che l'esecuzione del contratto richieda un trasporto internazionale

Per individuare la sede d'affari e per avere la certezza che vi sia internazionalità occorre che coesistano i seguenti requisiti: 1) stabilità della sede; 2) presenza di una organizzazione di persone e mezzi in funzione dello svolgimento dell'attività di impresa; 3) dotazione di autonomia contrattuale

La normativa di riferimento in materia è la convenzione di Vienna del 1980 (CIGS) la quale costituisce oggi norma di diritto uniforme applicabile all'interno dei diversi Stati contraenti.

La Convenzione di Vienna non regola tutti gli aspetti di un contratto di compravendita né copre tutte le problematiche ad esso relative ma regola solo alcuni aspetti contrattuali.

Si tratta di una normativa che ha natura dispositiva (che come tale può essere esclusa dalle parti contraenti), che non riguarda alcune questioni tipiche dei contratti quali la validità del contratto, il momento di trasferimento della proprietà ed il passaggio dei rischi o le clausole penali e che richiede, quindi di essere integrata e inserita nel contesto di una legislazione nazionale che ne colmi le lacune.

Le parti sono libere di scegliere se applicare la disciplina di un singolo Stato ma se lo Stato è un contraente della Convenzione di Vienna allora bisogna escludere espressamente l'applicazione della stessa (*Il presente contratto è regolato dalla legge _____*. *Le parti convengono di escludere espressamente la applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci*)

In ogni caso la CIGS non si applica:

- ai contratti di compravendita di merci destinate ad uso personale;
- alle vendite all'asta o su pignoramento;
- alle vendite di valori mobiliari;
- alle vendite di navi o battelli;
- alle vendite di elettricità.

Non si applica, inoltre, alla responsabilità del venditore per decesso o per lesioni personali causate dalle merci (*product liability*) mentre si applica ai danni alle cose causate dalle merci.

Ai fini della CIGS sono assimilati ai contratti di vendita di merci i contratti di fornitura di merci da fabbricare o produrre a meno che la parte che acquista debba fornire un materiale essenziale alla fabbricazione

Formazione del contratto

La CIGS prevede che una proposta di contratto costituisca un'offerta qualora sia sufficientemente precisa e ove indichi la volontà del proponente di essere vincolato in caso di accettazione. Una proposta è sufficientemente precisa quanto indica le merci e fissa la quantità ed il prezzo o da indicazioni idonee a determinarle.

Si ha accettazione o quando il destinatario esprime il proprio consenso oppure metta in atto un comportamento che indichi il consenso all'offerta.

Se la accettazione contiene aggiunte, limitazioni o altre modifiche viene considerata un controfferta qualora alterino in modo sostanziale i termini dell'offerta (prezzo, pagamento, qualità o quantità delle merci, luogo o momento della consegna, limiti della responsabilità, regolamento delle controversie).

Se la accettazione contiene elementi complementari che non alterano sostanzialmente i termini dell'offerta, viene considerata valida accettazione.

Il contratto non deve avere forma scritta né deve essere provato per iscritto ma può essere provato con qualsiasi mezzo (previsione in contrasto ad esempio con lo *Statute of Frauds* negli USA, o l'art. 1341 c.c. fr, 2722 c.c. it, ma conforme con l'art. 11 del c.o. Svizzero ed il par. 883 dell'ABGB austriaco)

Formazione del contratto

Battle of forms

Si tratta di una fattispecie frequente nella prassi commerciale che si verifica quando entrano in contrasto due differenti condizioni generali su formulari (di vendita o di acquisto) tra loro confliggenti

Secondo il principio ricavabile dall'art. 19 della CIGS, qualora le condizioni generali richiamate dal compratore alterino in modo sostanziale l'offerta del venditore in quanto incompatibili con le condizioni generali dello stesso espressamente richiamate, non vi potrà essere alcuna conclusione di contratto.

Non trova applicazione la *knock out rule* secondo la quale si disapplicano solamente clausole in palese contrasto mentre potrebbe trovare applicazione la *last shot rule* la quale prevede che il contratto potrà ritenersi concluso ogni qual volta le differenze tra le condizioni generali di contratto siano marginali e il venditore non abbia manifestato espressamente la propria opposizione.

Obbligazioni delle parti

Il venditore è tenuto a consegnare i beni, a trasferirne la proprietà e rilasciare i documenti relativi ad essi

Consegna

La consegna si considera adempiuta qualora venga eseguita secondo le modalità, nel tempo e nel luogo contrattualmente stabiliti (eventualmente anche tramite il richiamo agli INCOTERMS).

Se le parti nulla prevedono in ordine alla consegna la CIGS prevede che:

- se il venditore si è fatto carico del trasporto l'obbligazione di consegna si ha per adempiuta quando i beni siano consegnati al primo vettore
- se il compratore deve procedere al ritiro della merce, l'obbligazione di consegna si ha per adempiuta quanto i beni sono messi a disposizione nel luogo in cui ha sede il venditore o aveva sede nel momento di conclusione del contratto

Momento della consegna

Se non è stato stabilito contrattualmente il momento della consegna o non è possibile desumerlo dal contratto, il venditore dovrà adempiere entro un termine che possa considerarsi ragionevole alla luce della tipologia di merce, del comportamento delle parti in occasione di precedenti vendite e delle consuetudine commerciali.

E' sempre possibile l'adempimento anticipato fermo restando il diritto del compratore di rifiutarlo qualora dimostri di avere un ragionevole interesse

Conformità dei beni

La conformità deve essere valutata alla luce degli accordi intercorsi tra le parti e, solo in assenza di questi, in via sussidiaria dagli indici contenuti nella CIGS.

Si considerano conformi i beni che siano idonei i) all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo ovvero ii) all'uso speciale voluto dall'acquirente e da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto.

I beni si considerano conformi se possiedono le stesse qualità di eventuali campioni o modelli e devono essere imballati in modo usuale per beni dello stesso tipo

Pagamento del prezzo

Le parti sono libere di stabilire tempi e modi del pagamento, facendo riferimento anche strumenti di pagamento ormai invalsi nella prassi e fissati da regole della ICC (crediti documentari, incassi documentari), mentre la CIGS detta unicamente una disciplina destinata ad operare in via sussidiaria.

Il principio è che il pagamento debba essere eseguito presso il domicilio del venditore, concetto che tradotto nella prassi e per giurisprudenza costante vuol dire con accredito sul conto corrente del venditore.

Qualora il pagamento debba essere effettuato alla consegna dei beni o dei documenti, il luogo di pagamento coinciderà con quello della consegna.

Quanto al termine di pagamento, ferma la autonomia delle parti, la CIGS prevede una sorta di contestualità pagamento del prezzo e messa a disposizione dei beni consentendo al venditore di non procedere alla consegna se non a fronte del pagamento del prezzo e al compratore di astenersi dal pagamento se non viene concessa la possibilità di esaminare le merci.

Ispezione della merce e denuncia dei vizi

Il compratore ha l'onere di ispezionare la merce e di denunciare eventuali difetti di conformità nel più breve tempo possibile dal momento della consegna; se il contratto implica il trasporto dei beni, l'esame può essere differito fino all'arrivo dei beni a loro destinazione.

Quanto alla tempistica della denuncia occorre valutare caso per caso tenendo conto delle circostanze della fattispecie concreta e tenendo altresì conto della natura dei beni oggetto del contratto. Se i beni sono deperibili il tempo ragionevole sarà più breve di quello che possa essere applicato ai beni non deperibili e, inoltre, per considerare se la denuncia è tempestiva occorre tenere conto della volontà delle parti poiché se le stesse hanno previsto un termine entro il quale la denuncia del difetto di conformità deve essere effettuata e tale termine non viene rispettato, il compratore perde il diritto di far valere il difetto.

La denuncia non deve avere una forma particolare ma, oltre che tempestiva, deve specificare la natura del difetto per dare al venditore la possibilità di verificare la fondatezza e l'esattezza della denuncia, affinché possa compiere attività di verifica e, del caso, provvedere a eliminare il vizio di conformità.

Conseguenze alla non conformità

Se le merci non risultano conformi il compratore può

- esigere dal venditore la consegna di altre merci in sostituzione se il difetto costituisce inadempimento essenziale
- esigere che il venditore ponga riparo al difetto di conformità a meno che ciò sia irragionevole;
- dichiarare la risoluzione del contratto;
- ridurre proporzionalmente il prezzo dovuto al venditore

I primi due rimedi devono essere richiesti dal compratore al momento della denuncia del difetto di conformità o entro un termine ragionevole a decorrere da tale denuncia.

L'acquirente conserva sempre il diritto di richiedere il risarcimento del danno.

I danni sono uguali alla perdita subita ed al guadagno mancato alla parte adempiente, il cui ammontare non può essere superiore alla perdita subita ed al mancato guadagno che la parte inadempiente aveva previsto o poteva prevedere come possibili conseguenze dell'inadempienza del contratto.

La parte adempiente, qualora abbia dovuto comprare merce in sostituzione di quella difettosa, può ottenere la differenza fra il prezzo indicato in contratto e quello sostenuto per la sostituzione della merce.

Legge applicabile

Le parti sono libere ed hanno il diritto di scegliere a quale legge sottoporre il contratto di vendita.

In ambito comunitario il reg. 593/2008 (applicabile in tutti i paesi membri dell'Unione Europea) stabilisce che, in assenza di scelta, nei contratti di vendita si deve applicare la legge del luogo ove ha la sede il venditore.

La giurisprudenza italiana e straniera ha sancito che richiami a “*leggi e regolamenti della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, Francia*” o ad altri organismi di commercio internazionale quali camere di commercio bilaterali non solo non costituiscono una esclusione implicita o esplicita della applicazione della CIGS, ma non costituiscono neppure una valida scelta della legge applicabile poichè non si fa riferimento a nessuna legislazione nazionale.

Al contrario le parti non possono escludere qualsiasi diritto statale in quanto ciò comporterebbe anche l'impossibilità, residuale, di applicazione della CIGS.

In assenza di scelta espressa ma in presenza di riferimenti a termini e clausole generalmente riconosciute e sancite dagli usi del commercio internazionale (quali Incoterms o Norme Uniformi sui Crediti Documentari), ci si è chiesti se si può individuare la scelta applicabile in base a quest'ultimi – che costituiscono oggetto di trattativa tra le parti – oppure se si deve applicare il criterio generale del *locus solutionis*.

Legge applicabile

La corte di giustizia CE con sentenza del 9/6/2011 ha stabilito che l'individuazione di un luogo di consegna tramite il richiamo ad un Incoterm è rilevante anche per l'individuazione della legge applicabile al contratto (fattispecie relativa al reg. 44/01 che individuava come applicabile la legge del luogo in cui doveva essere eseguita la prestazione contrattuale) (Sentenza Electrosteel Causa C-87/10)

La Corte di Cassazione italiana (SS.UU. 27/9/2006 nr. 20887, 20/6/2007 nr. 14299) ha statuito, al contrario, che l'indicazione nel contratto di un termine di resa (anche tramite l'utilizzo o il richiamo agli Incoterms) è idonea a definire la ripartizione delle spese di trasporto e dei rischi ma non ad integrare un accordo circa il luogo di consegna della merce e, quindi, del luogo in cui deve essere eseguita e, quindi, non è idonea a individuare la legge applicabile in mancanza di scelta.

La Corte Distrettuale di Rotterdam in applicazione del nuovo regolamento 1215/12 che ha sostituito il regolamento 44/01 ha recentemente affermato (15/7/2015) che il riferimento agli Incoterms contenuti in un contratto in una clausola riguardante il prezzo non è utile per determinare il luogo di consegna e, quindi, la legge applicabile.

INCOTERMS 2020

Il riferimento agli Incoterms non sostituisce il contratto ma ne forma parte integrante e deve essere eseguito con la citazione esatta del termine di resa (*EXW* e non *Franco ns. sede*) e relativa edizione.

Si può fare riferimento anche a Incoterms regolati in una edizione precedente oggi non più prevista ma più adeguata ad una fattispecie concreta (es. DDU Incoterms 2000)

La novità più rilevante dell'edizione 2020 è quella riguardante la regola FCA: con tale regola è stata prevista la possibilità, per i trasporti via mare, che compratore e venditore concordino che il primo impartisca istruzioni al vettore di emettere polizza di carico al venditore con annotazione «*messa a bordo*» dopo la caricazione della merce, documento da presentare in banca per il pagamento laddove sia convenuta una lettera di credito che gli permetta di ritirare la merce.

In tale modo si è voluto superare il problema che la prassi aveva evidenziato, relativamente alla difficoltà del venditore di ottenere dal vettore una polizza di carico con annotazione di «*messa a bordo*» in luoghi diversi da porti marittimi, proprio perché la consegna della merce nella resa FCA è effettuata prima della caricazione.

Tra le altre novità dell'edizione del 2020 si ricorda l'elencazione delle spese a carico delle Parti per ciascun termine di resa raggruppata in un unico articolo per una più semplice comprensione ed utilizzo.

E' stato previsto, per le regole FCA, DAP, DPU e DDP, che il trasporto della merce può essere realizzato anche da mezzi del venditore senza ricorrere ad un vettore terzo, situazione abituale nella prassi ma non prevista normativamente con potenziali problemi di non applicabilità della regola.

La regola DAT è stata modificata in DPU.

INCOTERMS

La giurisprudenza di merito italiana si è pronunciata più volte sulla valore della indicazione del termine di resa per la definizione del luogo di consegna determinandone l'irrelevanza tutte le volte in cui le clausole non sono risultate realmente pattuite in quanto inserite in documenti unilaterali oppure in condizioni generali di vendita non sottoscritte o sottoposte solo dopo la conclusione del contratto.

Inoltre si è verificato che i termini di resa non fossero stati indicati sempre con la dizione corretta suggerita dalla ICC che consiste nell'indicare la sigla del termine di resa in tre lettere (i.s. EXW, CPT, etc.) unitamente al luogo prescelto. Il non corretto riferimento agli Incoterm determina incertezza sull'effettiva volontà comune delle parti di interpretare il termine di resa secondo tali regole.



ASSOLOMBARDA

www.assolombarda.it

www.genioeimpresa.it

Seguici su

